



Ministero dell'Istruzione e del Merito

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO Giuseppe Maria Cante Via Vaccaro n. 21 - Giugliano in Campania</p> <p>Sito web: www.scuolamediacante.it</p> | <p>Non ci difenderemo alzando muri ... Occorre ricominciare a costruire ponti.</p> <p>Sergio Mattarella</p> |
|---|--|---|

Circolare n. 2

Ai docenti
Ai genitori
Al DSGA
Sito web della scuola

Giugliano in Campania, 17 settembre 2024

Oggetto: Abolizione obbligo presentazione certificati medici per assenze di durata superiore ai cinque giorni

Si comunica che la *Legge regionale 25 luglio 2024, n. 13 all'art. 9 (di cui si riporta stralcio)*, ha disposto l'abolizione dell'obbligo di presentazione delle certificazioni mediche per la riammissione a scuola per assenze superiori ai cinque giorni.

Le assenze andranno comunque giustificate come assenze diverse da quelle dovute a malattia.

Il rientro a scuola degli alunni in buone condizioni di salute resta quindi affidato al senso di responsabilità di genitori e tutori.

Art. 9

(...)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è **abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza** di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 **permane** nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni nelle quali vige una diversa disciplina.

(...)

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, **con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo.**”.

Fto* Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo Iandolo

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993